

Circolare n.2/2004

La società a responsabilità limitata nella Riforma Societaria

Premesse

Con la presente circolare si inizia, sotto forma di scheda sinottica riassuntiva, l'analisi delle principali novità introdotte in campo societario dalla recente riforma societaria (DLGS n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche).

In questa sede verranno analizzate le norme relative alla **società a responsabilità limitata**.

Ovviamente, tale lavoro non ha l'obiettivo di essere esaustivo, ma solo di fornire una concreta informazione preliminare sui nuovi strumenti previsti dalla legge, che potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti, in sede applicativa o di prima interpretazione.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Norma	Argomento	Contenuto
2462 c.2	Responsabilità unico Socio	Si avrà illimitata responsabilità dell'unico socio quando ricorrono le seguenti condizioni: 1) la società sia insolvente; 2) il capitale sociale non sia stato versato per intero; o, in alternativa, 3) non sia stata effettuata la prescritta pubblicità nel Registro delle Imprese
2463 c.2	Durata della società	L'indicazione della durata non è più necessaria. In caso di durata indeterminata, l'art. 2473, c. 2, dispone il diritto di recesso per il socio in ogni momento, ed esso può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni; l'atto costitutivo può prevedere un periodo superiore ma non oltre l'anno
2464 c.4	Versamento decimi	La misura minima viene fissata nei 2,5/10; i decimi possono sostituirsi con la prestazione di una polizza assicurativa o di una fidejussione bancaria
2464 c.6	Prestazioni d'opera e di servizi	Il conferimento al capitale sociale può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società
2465 c.1	Stima dei conferimenti in natura	La perizia deve esser fatta da un revisore contabile o da una società di revisione e non è necessaria la nomina da parte del Presidente del Tribunale
2467c.1-2	Finanziamenti dei soci	Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai soli fini della postergazione, viene definito come "finanziamento soci" qualunque somma erogata in momenti di squilibrio finanziario o quando sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento
2468 c.2	Quote diseguali	Le quote di partecipazione possono non essere proporzionali all'entità del conferimento effettuato
2468c.3-4	Diritti particolari	L'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soli di particolari diritti sull'amministrazione della società o sulla partecipazione agli utili. L'introduzione successiva di tali diritti o la loro modificazione può avvenire solo con il consenso unanime, sempre che l'atto costitutivo non disponga diversamente. In tale caso il dissenziente ha il diritto di recesso
2469 c. 2	Intrasferibilità partecipazioni	In caso di intrasferibilità delle partecipazioni o di clausole di mero gradimento, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. In questo caso l'atto costitutivo può prevedere un periodo di <i>lock-up</i> non superiore a due anni
2470 c.3	Alienazioni plurime di medesima quota	Nel caso di vendita di una stessa quota a più soggetti diversi, prevale l'acquirente che, in buona fede, per primo ha iscritto il proprio acquisto nel Registro delle Imprese, anche se il suo titolo è posteriore
2473 c.1	Recesso	L'atto costitutivo può stabilire ulteriori cause di recesso, rispetto a quelle previste dalla legge, nonché le relative modalità. Il valore della quota è determinato in base al valore di mercato, che in caso di disaccordo, viene fissato da un perito nominato dal tribunale su istanza di parte. Il rimborso della quota, se non sono intervenuti nell'acquisto diretto gli altri soci e/o un terzo designato, avviene utilizzando le riserve disponibili o riducendo il capitale, se ciò non è possibile la società viene messa in liquidazione.

Norma	Argomento	Contenuto
2473 bis	Esclusione del socio	L'atto costitutivo può prevedere casi di esclusione dei soci, che, si ritiene, non devono essere meramente potestativi. Per il rimborso della quota valgono le disposizioni sul recesso, con espressa preclusione della possibilità di rimborso attraverso riduzione del capitale
2475 c.3	Amministrazione pluripersonale	In caso di organo amministrativo pluripersonale, si forma un consiglio, ma si può anche prevedere che gli amministratori, senza formare un collegio, operino in via disgiunta o congiunta.
2475 c.4	Decisioni organo amministrativo	L'organo amministrativo pluripersonale può assumere le sue decisioni anche mediante comunicazione scritta da parte dei suoi membri
2475 ter	Conflitto d'interessi amministratore	E' annullabile l'operazione compiuta in conflitto di interessi da un amministratore, qualora il conflitto sia conosciuto o riconoscibile da colui con il quale la società ha stipulato il contratto. Resta annullabile la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto determinante di un amministratore in conflitto d'interessi, se però tale delibera ha cagionato danno alla società
2476 c.2	Diritto di informazione dei soci	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione
2476	Azione di responsabilità	L'azione spetta a ciascun socio, che può chiedere al giudice anche la revoca degli amministratori. L'azione di responsabilità è revocabile o transigibile con il voto dei due terzi del capitale sociale e non si opponga almeno il decimo dello stesso. Sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che intenzionalmente hanno deciso od autorizzato il compimento di atti dannosi
2477	Controllo dei conti	Con il superamento dei noti limiti quantitativi occorre nominare un collegio sindacale (od un unico revisore), cui, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, vengono affidate anche le attività di revisione. In caso contrario occorre procedere alla nomina anche del revisore, così come previsto per le società per azioni.
2479 c.1	Competenza dei soci	La competenza è generale, e l'atto costitutivo può prevedere che i soci possano decidere su tutto quanto venga portato alla loro approvazione dagli amministratori o da almeno un terzo del capitale
2479 c.3	Decisioni dei soci	Accanto alle decisioni collegiali, l'atto costitutivo può prevedere che il consenso possa essere dato per iscritto anche al di fuori dell'assemblea
2479 c.6	Quorum delle decisioni dei soci	Sempre che si esprima una maggioranza, e salvo che l'atto costitutivo non preveda diversamente, le decisioni sono prese, in linea generale, con voto favorevole di almeno il 50% del capitale sociale
2479bis c.3	Quorum nelle decisioni assembleari	L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, nei casi di deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo
2479bis c.5	Assemblea totalitaria	Devono essere presenti tutti i soci e tutti gli amministratori e tutti i sindaci devono essere presenti o informati
2481 bis	Aumento di capitale con esclusione diritto di opzione	L'atto costitutivo può stabilire che l'aumento di capitale venga riservato a terzi, in tal caso il socio dissenziente ha diritto di recesso
2482 c.1	Riduzione del capitale	La riduzione può avvenire anche se non vi è esuberanza, fermo restando il rispetto della procedura per i creditori.
2482bis	Assemblea riduzione del capitale per perdite	La convocazione dell'assemblea non compete ai sindaci, e il deposito degli atti deve avvenire nel rispetto dei termini di otto giorni, salvo diversa è più stringente disposizione dell'atto costitutivo. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione sulla situazione patrimoniale della società

<i>Norma</i>	<i>Argomento</i>	<i>Contenuto</i>
2483	<i>Emissione titoli di debito</i>	E' consentita l'emissione di titoli di debito solo a favore di investitori professionali soggetti alla vigilanza a norma di legge. In caso di successiva circolazione di detti titoli, chi li trasferisce assume la garanzia di solvibilità nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima

Si resta a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Napoli, 20 gennaio 2004

Dr. Marco Fiorentino